

**Accesso agli atti del Comune incrementi la concessione di passo carrabile presso propria abitazione al fine di potere determinare l'ammontare della tassa annuale**

Competenza della Commissione in assenza di difensore civico

(Roma, febbraio 2015)

FATTO

La ricorrente ha chiesto al comune resistente di potere accedere alla concessione del passo carrabile dell'abitazione posta in via ....., al fine di potere determinare l'ammontare della tassa annuale.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

Il comune resistente, con memoria del 30 gennaio 2015 ha allegato alla memoria il chiesto documento, ha comunicato che la ricorrente ne è già in possesso e che l'ufficio finanziario ha inviato alla ricorrente l'esatto importo del canone di concessione per l'anno 2015.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame presentato avverso un ente locale spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affinché tale mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Nel merito la Commissione osserva che la ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere al chiesto documento trattandosi di una concessione della quale la stessa è destinataria.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

\*\*\*

**Accesso a documentazione relativa al rinnovo dell'Organismo Interno di Valutazione della AUSL da parte di Dirigente medico – Incompetenza della Commissione**, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, a pronunciarsi sulla legittimità degli atti di diniego d'accesso adottati da amministrazione di livello locale, sindacabili in via giustiziale dal difensore civico istituito presso la Regione in questione

(gennaio 2015)

#### FATTO

Il dottor ....., dirigente medico dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di ....., essendo soggetto a valutazione da parte dell'Organismo Interno di Valutazione, in data 17.9.2014 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla documentazione endoprocedimentale inerente al procedimento sfociato nell'adozione della delibera n. .... del 23.06.2014 con la quale era stata rinnovata la composizione dell' O. I. V. in questione.

In mancanza di alcun riscontro a tale istanza, il dottor ....., in data 15.12.2014, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e valutasse la legittimità del silenzio-rigetto opposto dall'Amministrazione.

#### DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, in ragione dell'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sulla legittimità della determinazione impugnata, adottata da un'Amministrazione di livello locale, sindacabile in via giustiziale dal difensore civico istituito presso la Regione Abruzzo

#### P.Q.M.

La Commissione - ritenuta la propria incompetenza - dichiara l'inammissibilità del ricorso.

\*\*\*

**Accesso a memoria redatta dal Giudice Onorario del Tribunale nei cui confronti era stato proposto ricorso per ricusazione da parte dell'accedente - Incompetenza della Commissione a pronunciarsi sull'ostensibilità di atti processuali**  
(maggio 2015)

#### FATTO

La signora ....., avendo presentato ricorso per ricusazione del GOT (Giudice Onorario di Tribunale) designato per la trattazione di una causa di cui l'odierna ricorrente è parte, pendente dinanzi al Tribunale di Roma, in data 4.3.2015 rivolgeva al Tribunale di Roma un'istanza di accesso a tutti gli atti acquisiti al procedimento instaurato con il predetto ricorso.

Il Presidente del Tribunale di Roma, con provvedimento pubblicato in pari data, non consentiva l'accesso alla memoria redatta dal G.O.T. nei cui confronti era stato proposto il ricorso per ricusazione in questione.

La signora ....., a mezzo del suo legale, in data 3.4.2015 adiva la Commissione affinché dichiarasse la natura processuale degli atti relativi al procedimento instaurato con la proposizione del predetto ricorso per ricusazione e la conseguente estensibilità alle parti senza necessità di esercizio del diritto di accesso.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della palese incompetenza della Commissione a pronunciarsi sull'ostensibilità dei documenti in questione quali atti processuali, dal momento che la stessa è legittimata a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990; solo sulla legittimità delle determinazioni di rigetto ovvero di differimento di istanze di accesso a documenti amministrativi.

#### PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza.

\*\*\*

#### 9.4 Concorsi pubblici

**Accesso a documenti relativi a concorso pubblico per esami da parte di funzionario partecipante** – legittimità del differimento dell'accesso al termine delle operazioni di correzione da parte della Commissione esaminatrice (settembre 2015)

##### FATTO

Il ricorrente, funzionario in servizio presso l'amministrazione resistente e partecipante al concorso pubblico, per esami, a complessivi 69 posti di dirigente di II fascia dell'amministrazione resistente, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

- 1) elaborati, corredati dalle relative schede di valutazione di un campione di candidati individuati sulla base dell'elenco fornito dall'amministrazione resistente;
- 2) provvedimento di conferma di un membro della commissione esaminatrice nella qualità di Presidente supplente, successivamente al proprio collocamento a riposo mai pubblicato sul sito intranet dell'agenzia resistente.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

L'Agenzia resistente, con provvedimento del 26 giugno, relativamente ai documenti di cui al punto n. 1, ha differito l'accesso all'esito del giudizio del Consiglio di Stato - se favorevole all'amministrazione stessa - avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 6097 del 28 aprile 2015, favorevole all'odierno ricorrente; ovvero, in caso di conferma della sentenza di I grado al termine delle operazioni di correzione da parte della nuova Commissione esaminatrice. Aggiunge l'amministrazione che con la citata sentenza il T.A.R. Lazio ne ha annullato gli atti della procedura concorsuale a partire dalla correzione delle prove scritte, ritenendo necessario che fosse una nuova Commissione a procedere ad una ricorrezione che garantisse l'anonimato dei candidati. Pertanto, conclude l'Agenzia resistente, il rilascio del chiesto accesso nel corso della nuova fase di correzione potrebbe cagionare turbative al procedimento e sarebbe di intralcio alle operazioni concorsuali.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2, l'amministrazione dichiara l'inesistenza del provvedimento di conferma di un componente della Commissione esaminatrice; tuttavia, la volontà dell'amministrazione è desumibile dal provvedimento di nomina dei membri aggiunti alla Commissione (lingua straniera ed informatica) nelle cui premesse sono espressamente richiamati la determinazione di nomina della Commissione ed i successivi provvedimenti modificativi tra i quali non risulta la revoca di alcun incarico.

Avverso il provvedimento del 26 giugno 2015 il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione. Specifica, tra l'altro il ricorrente, nel presente gravame che l'amministrazione ha omesso di indicare il termine e la durata del differimento, che il nuovo procedimento di correzione dei compiti non è stato, ancora, avviato e che non è stato assunto o pubblicato il provvedimento di revoca della precedente Commissione esaminatrice.

#### DIRITTO

La Commissione osserva quanto segue. Relativamente ai documenti di cui al punto n. 1, la scrivente ritiene che correttamente l'amministrazione abbia differito l'accesso all'esito del giudizio di II grado innanzi il Consiglio di Stato. Infatti, l'annullamento della fase di correzione degli elaborati già svolta dalla precedente Commissione esaminatrice rende l'interesse del ricorrente non più attuale. Qualora il ricorrente ritenga che l'amministrazione indugi ad eseguire il giudicato del giudice di prime cure potrà agire in ottemperanza.

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 2, il ricorso è respinto, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, a tenore del quale "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

L'amministrazione resistente, con memoria del 28 agosto ha esaurientemente avvalorato le ragioni a sostegno del proprio diniego.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

**Accesso a documenti relativi a procedura di assegnazione di cattedre da parte di un insegnante** – Inesistenza di controinteressati all'accesso stante la natura concorsuale della procedura – accessibilità totale degli atti da parte dei partecipanti.  
(dicembre 2015)

FATTO

La signora ..., insegnante, presentava in data 21.09.2015 all'Amministrazione resistente richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

“Abilitazione nella classe di concorso A021 Discipline Pittoriche, ed eventuali altre abilitazioni che danno accesso all'insegnamento della sopra citata Disciplina, del Docente Dop attualmente utilizzato per n. 8 ore in codesta scuola”.

A fondamento della propria richiesta di accesso agli atti indicava di essere portatrice di interesse legittimo, essendo abilitata ed iscritta nella graduatoria di istituto per la classe di concorso A021 alla posizione n. 1.

Con provvedimento del 21.10.2015, parte resistente negava l'accesso, non potendosi fornire dati personali del personale in servizio ed evidenziando che la procedura di determinazione dell'organico di diritto viene determinata dal MIUR e che, ai sensi della circolare del 9/3/2015 prot. N. 1329/1 vi è la presenza di docenti di classi atipiche utilizzati sulla Dop a disposizione della scuola.

Nella specie si rappresentava il cospetto di un docente a tempo indeterminato della classe ... a 0 ore utilizzato presso il Liceo Artistico, che manifestava la disponibilità all'assegnazione di ore 8 di discipline grafiche e pittoriche classe ...

La ricorrente in data 11 novembre 2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del diniego opposto

dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 7.12.2015 perveniva nota dell'Istituto di Istruzione Superiore che ribadiva che, il MIUR, come di competenza, assegnava alla classe di concorso ... nr. 16 ore di Discipline Grafiche e Pittoriche.

Alla luce di tali presupposti, evidenziava che la prof.ssa ... non aveva diritto all'accesso perché non vantava alcun interesse legittimo a richiedere atti personali del docente di ruolo per i seguenti motivi:

pur essendo inclusa in graduatoria provinciale per la classe ... (Discipline Pittoriche) la sua richiesta non trova supporto giuridico, in quanto al Liceo Artistico non sono state assegnate alcune ore di codesta disciplina e l'interesse legittimo può essere esercitato solo in caso di impugnazione.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto.

Preliminarmente deve essere disatteso l'assunto dell'Amministrazione secondo il quale prevale la tutela della riservatezza, di cui al d.lgs. 196/03.

Infatti, il dato oggetto della richiesta di accesso non può essere qualificato sensibile, come affermato dal C.d.S. 14/05/2014, n. 2472), che ha chiarito che *“salvo che non si tratti di dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l' art. 16 comma 2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art. 60, D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente”*.

La Commissione osserva inoltre che nella procedura di assegnazione delle cattedre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza e della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, non sussistono controinteressati, in quanto i soggetti che hanno preso parte alla procedura di assegnazione delle medesime hanno dato il proprio

consenso all'acquisizione dei dati necessari alla comparazione dei requisiti di partecipazione, perciò non è configurabile alcuna esigenza di tutela della loro riservatezza che possa fungere da ostacolo al libero accesso alla documentazione richiesta.

Costituisce, inoltre, *ius receptum* il principio secondo il quale l'accesso ai documenti può essere esercitato in quanto l'accedente sia titolare di una situazione giuridicamente rilevante e tutelata che lo qualifichi rispetto al *quisque de populo* e nel caso di specie l'interesse manifestato è personale, concreto ed attuale, essendo parte ricorrente abilitata ed inserita nella graduatoria di istituto per la classe di concorso ... alla posizione n. 1.

Né trova fondamento la tesi che l'interesse può essere esercitato solo in presenza di impugnazioni della posizione ovvero di pretese consistenti in una eventuale nomina, in quanto a seguito dell'esercizio del diritto di accesso, l'accedente può eventualmente procedere alla tutela dei propri diritti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

\*\*\*

**Accesso a test preliminari psico-attitudinali svolti dall'accedente, in quanto partecipante a selezione di personale indetta da una Società partecipata – sussistenza dell'interesse all'accesso differenziato in ragione della presentazione della domanda di iscrizione e della partecipazione alla relativa procedura selettiva**  
(Roma, settembre 2015)

FATTO

Il Sig. .... rivolgeva alla società partecipata ..... una richiesta di accesso, in relazione ai propri *test* preliminari psicoattitudinali (Eysenck Persaty Inventory e Multidimensionale dell'autostima - TMA) svolti in data lunedì 23 febbraio 2015 alle ore 11.30 presso il Centro Congressi Stazione Marittima – in Trieste, con la valutazione completa del proprio test effettuate dal Dott. ....

A sostegno dell'istanza evidenziava la propria situazione giuridicamente rilevante per aver partecipato alla selezione per "Operatori di Esercizio" indetta da Trieste Trasporti in cui furono somministrati i suddetti test.

La società negava l'accesso rilevando che il professionista, psicologo del lavoro, incaricato dall'Azienda, non era autorizzato a rilasciare i protocolli di valutazione dei test in quanto la diffusione non autorizzata dagli autori o dall'editore dei test, avrebbe potuto mettere a repentaglio la validità degli stessi e le possibilità di utilizzazioni future, danneggiando autori, editori, utilizzatori e utenti finali.

Il Sig. .... non condividendo il diniego opposto proponeva ricorso al Difensore Civico della Regione Marche — luogo di sua residenza che, rilevata la propria incompetenza trasmetteva gli atti al Coordinatore nazionale dei Difensori civici il quale, a sua volta, stante l'assenza di Difensore civico nella Regione Friuli Venezia Giulia, trasmetteva il gravame a questa Commissione.

In data 15/9/2015 la società ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui comunica all'istante, facendo seguito a colloqui intervenuti per le vie brevi, la possibilità di prendere visione della documentazione richiesta presso la sede aziendale su appuntamento, con possibilità di rilascio, previa richiesta, di una relazione scritta di sintesi sulla valutazione.

L'istante, dal canto suo, ha trasmesso alla Commissione le comunicazioni via mail inviate alla società in cui insiste nella propria istanza, rilevando di essere in servizio presso un'altra amministrazione e di non avere necessità di spiegazioni in merito alla valutazione che ha portato alla propria esclusione ma solo di conoscerla, senza necessità di ulteriori richieste e chiedendo la trasmissione dei test effettuati al proprio indirizzo, dichiarandosi disponibile al pagamento delle spese dovute.

#### DIRITTO

Si premette che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Si rileva, altresì, che, pur tenendo conto delle comunicazioni delle parti citate in premessa, permane l'interesse del ricorrente alla decisione del ricorso atteso che il diritto di accesso si può esercitare nella duplice forma della visione e dell'estrazione di copia (ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. a) della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 1 del D.P.R. 184/2006).

La Commissione ritiene, nel merito, il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della presentazione della domanda di iscrizione e della partecipazione alla relativa procedura selettiva.

Quanto alla richiesta di accesso ai *test* sostenuti, la Commissione – in continuità con il proprio orientamento (da ultimo decisione resa nella seduta del 09/03/2015) ritiene prevalente l'interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente finalizzato alla valutazione della legittimità ed attendibilità delle operazioni di selezione rispetto a quello del diritto di autore della società che ha redatto i *test* che è tutelato solo ai fini della riservatezza in via residuale dalla normativa in materia.

Anche il potenziale rischio di un uso non consentito o di una divulgazione dei dati per finalità estranee alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti appare recessivo rispetto a quello del partecipante alla procedura selettiva ed, in ogni caso, un'eventuale utilizzo vietato resterebbe, nella sfera di responsabilità personale dell'istante.

Non appare, pertanto, totalmente soddisfacente dell'interesse manifestato dall'istante, la disponibilità manifestata dalla società a consentire la visione dei documenti ed a rilasciare, previa ulteriore richiesta, una sintesi della valutazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la società a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

### 9.5 Diritto d'accesso

Accesso di Dipendente pubblico ad esito di procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un collega contro cui aveva sporto denuncia-querela e dal quale, a sua volta, era stato querelato -l'itolarità del diritto

(Roma, aprile 2015)

#### FATTO

Con istanza del 8.1.2015 il Sig....., a mezzo del proprio difensore, esercitava il diritto di accesso nei confronti dei competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate D.P....., propria datrice di lavoro, ai fine di conoscere l'esito del procedimento disciplinare instaurato nei confronti di altro dipendente, Sig. ...., a seguito dei fatti accaduti in data 5.6.2014 sostenendo che in tale data il proprio assistito aveva subito nel proprio ufficio violenza fisica e verbale da parte del collega.

A sostegno dell'istanza il richiedente faceva presente che il Sig. ...., in seguito agli accadimenti del 5.6.2014, aveva sporto denuncia-querela nei confronti del Sig. .... e che, a sua volta, era stato querelato da quest'ultimo. Sussisteva, pertanto, interesse ad accedere agli atti del procedimento disciplinare per poter meglio curare gli interessi giuridici ed il diritto di difesa nei suddetti procedimenti penali.

In data 16.2.2015, l'Agenzia delle Entrate – D.P. di ..... comunicava che l'istanza di accesso ai documenti amministrativi del 18.1.2015 non era stata accolta in quanto il Sig. ...., informato della richiesta di accesso agli atti amministrativi, in qualità di controinteressato si era opposto all'ostensione, fondando la sua opposizione sul fatto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ....., in data 17.11.2014, gli aveva trasmesso, in qualità di persona offesa, la comunicazione di cui all'art. 408, co. 2, c.p.p., con cui lo si rendeva edotto che il P.M. incaricato delle indagini aveva chiesto l'archiviazione del procedimento nei confronti del Sig. ....

Di conseguenza, secondo l'Amministrazione, era venuto meno l'interesse dell'istante a conoscere il contenuto dei documenti riguardanti il procedimento disciplinare a carico del Sig. ....

Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso, il Sig. ...., a mezzo del proprio difensore, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso questa Commissione intende dare continuità al proprio orientamento, in base al quale un soggetto che pone in essere un'attività suscettibile di consentire di instaurare un procedimento disciplinare ha interesse a conoscere il risultato della sua attività, e quindi gli eventuali provvedimenti adottati al fine di accertare se gli stessi possano costituire prova o comunque elementi suscettibili di essere valutati a sostegno delle difese da svolgere nel procedimento penale instaurato per gli stessi fatti.

Nel caso di specie, anche a prescindere dall'archiviazione in sede penale del procedimento a carico dell'istante stesso, a sua volta denunciato, (che comunque, come correttamente dedotto nel ricorso, non risulta ancora definito con provvedimento del G.I.P.) l'interesse è sorretto dell'esistenza dell'altro procedimento penale a carico del Sig. .... a seguito della denuncia-querela sporta per i medesimi fatti accaduti in data 5.6.2014 da parte del Sig. ....

In tal caso, quindi, anche ai sensi del comma 7 dell'art. 24 1. 241/1990 l'accesso deve essere garantito al richiedente in quanto la conoscenza dei documenti richiesti risulta funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici quali sono, nel caso di specie, quelli che la legge attribuisce alla persona offesa nel procedimento penale.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

\*\*\*

Accesso dei genitori a documenti relativi a procedura di selezione degli alunni ammessi alla scuola primaria per la quale era stata presentata domanda di iscrizione della propria figlia

(aprile 2015)

#### FATTO

I Signori ..... e ....., in qualità di genitori della minore ..... rivolgevano all'Istituto Scolastico ..... richiesta di accesso al fine di tutelare la propria posizione soggettiva, in relazione ad una serie di documenti relativi alla procedura di selezione degli alunni ammessi alla scuola primaria per l'anno scolastico 2015/16 per la quale era stata presentata regolare domanda di iscrizione nell'interesse della propria figlia.

A sostegno dell'istanza deducevano che, entro i termini previsti, era stata presentata regolare domanda d'iscrizione telematica alla scuola primaria; che in sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria avvenuta il 17.02.2015 ..... si collocava al 42° posto, con 13 punti, in modo utile per rientrare nei 48 posti disponibili; che la pubblicazione conteneva una comunicazione con cui si prevedeva la possibilità di richiedere, entro il successivo 22.02.2015, la revisione del punteggio assegnato corredando l'istanza della relativa documentazione giustificativa; che in data 25.02.2015, veniva pubblicata sul sito web del citato Istituto la graduatoria definitiva degli ammessi in cui, a seguito della documentazione integrativa presentata da altri candidati, la figlia ..... veniva ricollocata al 48° posto, sempre con 13 punti, a pari merito con altri tre alunni, per cui si rendeva necessario procedere a sorteggio, tra gli stessi, dell'unico posto disponibile. Tale procedura si svolgeva il successivo giorno 27, con esito favorevole ad altro alunno.

In data 27.02.2015, i genitori richiedevano di poter accedere:

- 1) alla documentazione integrativa prodotta da coloro i quali avevano determinato la modifica della graduatoria provvisoria, producendo l'esclusione di .....
- 2) alle verifiche a campione effettuate dall'Istituto e alla conseguente documentazione prodotta;
- 3) alle domande d'iscrizione presentate.

Deducano, altresì, che in data 19.03.2015, senza che fosse stato comunicato l'avvio di un nuovo procedimento volto alla revisione della graduatoria definitiva, l'Istituto scolastico pubblicava una seconda graduatoria definitiva in cui era stato operato un ricalcolo del punteggio della figlia che veniva rideterminato in n. 6 punti.

L'Amministrazione con nota del 25/3/2015 rigettava l'istanza negando l'accesso alla documentazione rilevando, in sintesi, che la rideterminazione del punteggio non avrebbe dato *“concrete chances di ingresso utile in graduatoria”* di talché gli istanti non potrebbero vantare alcun diritto ad accedere alla documentazione degli altri concorrenti, non avendo un interesse diretto, concreto e attuale rispetto all'iscrizione della propria figlia alla scuola primaria in quell'Istituto tale da far *“venir meno il diritto dei controinteressati alla tutela della riservatezza e protezione dei propri dati personali”*.

I genitori di ....., non condividendo il diniego opposto dall'Istituto, hanno tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

L'Istituto scolastico ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della presentazione della domanda di iscrizione e della partecipazione alla relativa procedura.

In relazione alla tutela della riservatezza degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria si conferma il costante avviso di questa Commissione in base al quale non appare essere prevalente la tutela della riservatezza dei concorrenti, dal momento che questi ultimi, prendendo parte alla selezione pubblica, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati (quale è senz'altro l'istante, in qualità di concorrente, a mezzo dei propri genitori, non utilmente collocata in graduatoria).

In ogni caso, il comma 7 dell'art. 24 L. 71. 241/1990 stabilisce che l'accesso deve (comunque) essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza del documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

### 9.6 Documenti accessibili

Accesso a documentazione inerente il proprio rapporto di lavoro trasmessa alla magistratura penale - carattere ontologicamente amministrativo dei documenti , formati dall'Amministrazione – ostensibilità di esposti e segnalazioni di privati pervenuti ad un'Amministrazione pubblica, anche se già trasmessi alla magistratura penale - Il segreto delle indagini preliminari, ex art. 329 c.p.p. vale a coprire solo gli ulteriori atti di indagini penali.

(maggio 2015)

#### FATTO

Il signor ....., Sottufficiale della Guardia Costiera, con il grado di Primo Maresciallo Luogotenente, in servizio presso la Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di ....., in data ... ed in data ..., con due distinte istanze rivolte all'Amministrazione chiedeva di poter accedere a documenti relativi al lavoro straordinario effettuato dal personale militare del Comando capitanerie di Porto nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2010 ed il mese di dicembre del 2011, agli statini riepilogativi mensili del lavoro prestato dall'accedente nello stesso periodo, nonché ad altri documenti relativi al rapporto di impiego dell'accedente (note caratteristiche, documentazione relativa a ricompense ricevute) e ad eventuali comunicazioni con le quali l'accedente avrebbe richiesto ingiustamente il pagamento delle indennità menzionate nell'invito a comparire dinanzi alla Procura militare presso il Tribunale di ..... in data 18.02.2015, in relazione all'accusa di truffa aggravata (ex art. 234 e 47 del codice penale militare di pace).

L'Amministrazione, con nota del 6.3.2015, comunicava il rigetto della sua istanza di accesso poiché la Procura militare presso il Tribunale militare di ..... non aveva concesso il nulla osta all'ostensione dei documenti in questione.

Il signor ....., in data 6.4.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

La documentazione in questione, lungi dall'essere il frutto di un'autonoma attività di indagine svolta dall'autorità inquirente, ha carattere ontologicamente amministrativo, essendo stata formata dall'Amministrazione e dall'odierno ricorrente, in quanto avvinto da un rapporto d'impiego con l'Amministrazione.

Solo successivamente alla sua formazione tale documentazione è confluita nel fascicolo delle indagini preliminari.

Giova rammentare l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale gli esposti e le segnalazioni di privati pervenuti ad un'Amministrazione, anche se già trasmessi alla magistratura penale, sono ostensibili, il segreto delle indagini preliminari, ex art. 329 c.p.p. valendo a coprire solo gli ulteriori atti di indagini penali ( Cons. Stato, Sez.IV, sentenza n. 2118/2011).

Tale principio di diritto potendo essere applicato al caso di specie, si deve escludere che il mancato nulla osta della competente Procura della Repubblica osti all'accessibilità dei documenti in questione al ricorrente che gli è garantita, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, in considerazione della necessità dell'acquisizione degli stessi ai fini dell'esercizio del suo diritto di difesa.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

\*\*\*